

**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD019 - SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA' AGRARIA
DPD019002 UFFICIO OCM VITIVINICOLO E COORDINAMENTO SCHEDARIO VITICOLO**

DGR n. 455 del 24/07/2024

OGGETTO: LEGGE 12 DICEMBRE 2016 N. 238, APPLICAZIONE ART. 39 PER LA VENDEMMIA 2024

Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 24/07/2024

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA

DPD019 - SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA' AGRARIA

**DPD019002 UFFICIO OCM VITIVINICOLO E COORDINAMENTO SCHEDARIO
VITICOLO**

OGGETTO: LEGGE 12 DICEMBRE 2016 N. 238, APPLICAZIONE ART. 39 PER LA
VENDEMMIA 2024

VISTI:

-il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare il capo I sezione 2, "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

-la **Legge 12 dicembre 2016 n. 238**, recante "*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*", con particolare riguardo **all'articolo 39 "Gestione delle produzioni"** che, al comma 2, stabilisce:

•(comma 2) "*Le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire i produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti*".

-il Decreto 18 luglio 2018 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, riguardante le disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

-il Decreto ministeriale 4 giugno 2012, n. 12810, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo ed è stato attribuito per un triennio (al citato Consorzio) l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

-il Decreto ministeriale del 25 giugno 2024, con oggetto "Modifica del decreto 4 giugno 2012 di riconoscimento del Consorzio tutela Vini d'Abruzzo";

-il vigente disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" (come modificato dal Decreto del 19/01/2023, G.U. n. 30 del 06/02/2023);

-il vigente disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica protetta (indicazione geografica tipica) "Terre abruzzesi" o "Terre d'Abruzzo" pubblicato sulla G.U.U.E. – L del 10/01/2024;

RICHIAMATO l'Art. 15 della legge n. 194 del 04/06/1984 che istituisce il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

PRESO ATTO che, in data 04/07/2024, con nota inviata via PEC al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria della Regione Abruzzo, acquisita al protocollo regionale 278823/24 del 04/07/2024 (**Allegato 1** della presente deliberazione), il Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo ha comunicato che *"l'Assemblea del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, nella seduta del 02 luglio 2024 ha approvato la proposta (Allegato A) relativa all'applicazione delle misure volte alla "Gestione delle produzioni" previste dell'art. 39 della Legge n. 238/2016 e s.m.i. per la campagna vendemmiale 2024"*.

PRESO ATTO inoltre che, in data 09/07/2024, il Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo ha integrato la proposta di cui sopra con l'invio del verbale dell'assemblea del Consorzio svoltasi il 02/07/2024, acquisito al protocollo regionale 283762/24 del 09-07-2024 (**Allegato 2 della presente deliberazione**);

ACQUISITA, pertanto, la documentazione allegata dal Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo a supporto della suddetta richiesta, comprendente:

-Verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci N. 83 del 02/07/2024 (**Allegato 2 della presente deliberazione**);

-Relazione tecnico economica e proposta interventi applicazione Art. 39, commi 2 e 3 della Legge 238/2016 per la vendemmia 2024 (**Allegato 1 della presente determinazione**);

RILEVATO che la proposta del Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo è supportata da dati statistici aggiornati al 30/04/2024, che evidenziano per il Montepulciano d'Abruzzo DOC la presenza di cospicue giacenze di vino, e per il Pecorino IGT di primi segnali di squilibrio tra produzione rivendicata e produzione imbottigliata;

PRESO ATTO che la proposta inviata dal Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo è stata approvata dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 02/07/2024 e che, con la medesima, è stata richiesta alla Regione l'applicazione delle procedure previste dalla Legge 238/2016, di cui all'Art. 39, per la vendemmia 2024 nelle seguenti modalità:

1) Applicazione art. 39 comma 2 della Legge 238/2016 per le seguenti tipologie di vino:

-DOC Montepulciano D'Abruzzo;

-DOC Montepulciano D'Abruzzo per le sottozone Terre dell'Aquila/Aquilane (superiore e riserva), Colline Pescaresi (superiore e riserva), Terre di Chieti (superiore e riserva);

-DOC Montepulciano D'Abruzzo sottozona TEATE;

-I.G.T. Terre Abruzzesi o d'Abruzzo, con specificazione del vitigno Pecorino;

2) Applicazione art. 39 comma 4 della Legge 238/2016 (attraverso la Modifica del paragrafo 4 –DEFINIZIONI- dell'allegato A alla D.G.R. 699/2020):

-Regolamentazione dell'entrata in produzione dei nuovi impianti di vigneto e dei vigneti oggetto di sovrainnesto destinati alla produzione di vino Montepulciano d'Abruzzo DOC, ivi comprese le sottozone, nonché dei nuovi impianti di vigneto e dei vigneti oggetto di sovrainnesto destinati alla produzione di vini della tipologia Pecorino IG;

CONSIDERATO che, alla prima data utile (15/07/2024), si è riunito il Tavolo Verde dell'Agricoltura convocato dal Vicepresidente della Giunta regionale, ASS. Emanuele Imprudente, con la presenza di tutte le principali Organizzazioni professionali agricole e delle Organizzazioni di rappresentanza delle cooperative, con invito esteso anche alle Organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera vitivinicola ed all'Organismo di controllo preposto, che prevedeva, tra i punti all'ordine del giorno, anche la discussione in merito alla **Richiesta di applicazione Legge 238/16 – art. 39 comma 2 e 4;**

PRESO ATTO che tutti i partecipanti al Tavolo Verde hanno espresso, all'unanimità, parere favorevole in merito alla proposta del Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo per l'attivazione delle misure relative all'applicazione dell'art. 39 comma 2, precedentemente indicate al punto 1);

PRESO ATTO che, nel corso della riunione del Tavolo verde, i rappresentanti del Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo hanno chiesto di stralciare (al fine di meglio affrontare la questione in Assemblea, in merito agli aspetti tecnici emersi in sede di discussione) la parte della richiesta relativa all'applicazione del comma 4 del citato articolo 39 della Legge 238/2016, precedentemente indicate al punto 2) e che la proposta è stata accolta dai partecipanti;

RITENUTO quindi opportuno attivare, **per le uve classificabili come Montepulciano d'Abruzzo Doc**, come da proposta del Consorzio di Tutela e da valutazioni espresse in sede di Tavolo Verde, per la vendemmia 2024, le seguenti linee d'indirizzo:

a)**riduzione della resa massima**, come di seguito riportato:

a.1 Fino a 120 q/ha di uva **disponibile**, anziché 150 q/ha previsti da disciplinare, da destinare alla produzione di vino Atto a DOC Montepulciano d'Abruzzo, pari a 84 hl/ha di vino;

a.2 > 120 q.li/ha fino a 150 q/ha (pari a 30 q/ha) di uva **in bloccaggio**, da destinare alla produzione di vino Atto a DOC Montepulciano d'Abruzzo, pari a 21 hl/ha di vino;

a.3 il supero del 20% (pari a 30q/ha) di uva da destinare alla produzione di Abruzzo DOC/DOP, (rosso, rosato, passito rosso e spumante rosé) o a "Terre abruzzesi/Terre d'Abruzzo" IGT/IGP (rosso, rosato) ovvero vino senza DO/IG.

b)il vino sottoposto a bloccaggio Montepulciano d'Abruzzo Doc Atto (di cui alla lett. a.2), non potrà essere certificato né venduto fino alla data del **30 giugno 2026**, con eventuale proroga da stabilire in funzione dell'andamento di mercato;

c)in deroga a quanto riportato alla lett b), l'eventuale richiesta di sblocco dell'intero quantitativo sottoposto a "bloccaggio" potrà essere presentata da parte delle singole aziende richiedenti che abbiano utilizzato/caricato almeno il 70% dell'intera giacenza libera/disponibile di vino sfuso annata 2024, ovvero abbiano declassato vino Montepulciano d'Abruzzo atto o certificato prodotto nelle tre annate precedenti pari alla quantità bloccata annata 2024; la suddetta richiesta dev'essere inviata all'Organismo di Controllo Agroqualità S.P.A., all'ICQRF competente per territorio e per conoscenza alla Regione Abruzzo-Servizio DPD019;

d)di escludere dallo stoccaggio:

-il vino Biologico tracciato sul registro dematerializzato SIAN e certificato da un Ente riconosciuto;

-il vino delle aziende che imbottigliano tutto il prodotto vinificato in proprio, laddove lo stesso derivi da uve di provenienza aziendale o da uve conferite da soci di cooperative o acquistate da fornitori terzi (aziende verticali);

RITENUTO quindi necessario gestire, **per le uve classificabili come Montepulciano d'Abruzzo Doc sottozone (Terre De L'aquila/Terre Aquilane superiore/riserva, Colline Pescaresi superiore/riserva, Terre Di Chieti superiore/riserva)**, come da proposta del Consorzio di Tutela e da valutazioni espresse in sede di

Tavolo Verde, per la vendemmia 2024, le seguenti linee d'indirizzo:

a) di **ridurre la resa massima**, come di seguito riportato:

a.1 Fino a 120 q/ha di uva **disponibile**, anziché 150 q/ha previsti da disciplinare, da destinare alla produzione di vino Atto a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona di cui sopra, per le tipologie superiore/riserva, pari a 84 hl/ha di vino;

a.2 > 120 q/ha fino a 135 q/ha (pari a 15 q/ha) di uva **in bloccaggio**, per le uve da destinare alla produzione di vino Atto a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona di cui sopra, per le tipologie superiore/riserva, pari a 10,5 hl/ha di vino;

a.3 il supero del 20%, pari a 27 q/ha di uva, da destinare alla produzione di Abruzzo DOC/DOP, (rosso, rosato, passito rosso e spumante rosé) o a "Terre abruzzesi/Terre d'Abruzzo" IGT/IGP (rosso, rosato) ovvero vino senza DO/IG.

b) Il vino sottoposto a bloccaggio Montepulciano d'Abruzzo Doc con l'indicazione delle rispettive sottozone tipologia "Superiore/Riserva" Atto (di cui al punto a.2), non potrà essere certificato né venduto fino alla data del **31 dicembre 2026**, con eventuale proroga da stabilire in funzione dell'andamento di mercato.

c) in deroga a quanto riportato al punto b), l'eventuale richiesta di sblocco dell'intero quantitativo sottoposto a "bloccaggio" potrà essere presentata da parte delle singole aziende richiedenti che abbiano utilizzato/caricato almeno il 70% dell'intera giacenza libera/disponibile di vino sfuso annata 2024, ovvero abbiano declassato vino Montepulciano d'Abruzzo atto o certificato prodotto nelle tre annate precedenti pari alla quantità bloccata annata 2024; la suddetta richiesta dev'essere inviata all'Organismo di Controllo Agroqualità S.P.A., all'ICQRF competente per territorio e per conoscenza alla Regione Abruzzo - Servizio DPD019;

d) Di escludere dallo stoccaggio:

-il vino Biologico tracciato sul registro dematerializzato SIAN e certificato da un Ente riconosciuto;

-il vino delle aziende che imbottigliano tutto il prodotto vinificato in proprio, laddove lo stesso derivi da uve di provenienza aziendale o conferite da soci di cooperative o acquistate da fornitori terzi (aziende verticali);

RITENUTO quindi opportuno attivare, **per le uve classificabili come Montepulciano d'Abruzzo Doc sottozona Teate base**, come da proposta del Consorzio di tutela e dalle valutazioni espresse in sede di Tavolo Verde, per la vendemmia 2024, le seguenti linee d'indirizzo:

a) **riduzione della resa massima**, come di seguito riportato:

a.1 Fino a 120 q/ha di uva **disponibile**, anziché 150 q/ha previsti da disciplinare, da destinare alla produzione di vino Atto a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona Teate base, pari a 84 hl/ha di vino;

a.2 > 120 q/ha fino a 125 q/ha (pari a 5 q/ha) di uva **in bloccaggio**, per le uve da destinare alla produzione di vino Atto a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona Teate base, pari a 3,5 hl/ha di vino;

a.3 il **supero del 20%**, pari a 25 q/ha di uva, da destinare alla produzione di Abruzzo DOC/DOP, (rosso, rosato, passito rosso e spumante rosè) o a "Terre abruzzesi/Terre d'Abruzzo" IGT/IGP (rosso, rosato) ovvero vino senza DO/IG.

b)Il vino sottoposto a bloccaggio Montepulciano d'Abruzzo Doc sottozona Teate base (di cui al punto a.2), non potrà essere certificato né venduto fino alla data del **30 aprile 2027**, con eventuale proroga da stabilire in funzione dell'andamento di mercato.

c)in deroga a quanto riportato al punto b), l'eventuale richiesta di sblocco dell'intero quantitativo sottoposto a "bloccaggio" potrà essere presentata da parte delle singole aziende richiedenti che abbiano utilizzato/caricato almeno il 70% dell'intera giacenza libera/disponibile di vino sfuso annata 2024, ovvero abbiano declassato vino Montepulciano d'Abruzzo atto o certificato prodotto nelle tre annate precedenti pari alla quantità bloccata annata 2024; la suddetta richiesta dev'essere inviata all'Organismo di Controllo Agroqualità S.P.A., all'ICQRF competente per territorio e per conoscenza alla Regione Abruzzo- Servizio DPD019;

d)Di escludere dallo stoccaggio:

-il vino Biologico tracciato sul registro dematerializzato SIAN e certificato da un Ente riconosciuto;

-il vino delle aziende che imbottigliano tutto il prodotto vinificato in proprio, laddove lo stesso derivi da uve di provenienza aziendale o conferite da soci di cooperative o acquistate da fornitori terzi (aziende verticali)

RITENUTO quindi opportuno attivare, **per le uve classificabili come Pecorino IGP/IGT Terre Abruzzesi**, come da proposta del Consorzio di tutela e dalle valutazioni espresse in sede di Tavolo Verde, per la vendemmia 2024, le seguenti linee d'indirizzo:

a)**riduzione della resa massima**, come di seguito riportato:

a.1 Fino a 180 q/ha di uva **disponibile**, anziché 220 q/ha previsti da disciplinare, da destinare alla produzione di vino Atto a IGT Terre Abruzzesi Pecorino, pari a 144 hl/ha di vino;

a.2 > 180 q/ha fino a 220 q/ha (pari a 40 q/ha) di uva **in bloccaggio**, per le uve da destinare alla produzione di vino Atto a IGT Terre Abruzzesi Pecorino, pari a 32 hl/ha di vino;

b)Il vino sottoposto a bloccaggio IGT Terre Abruzzesi Pecorino (di cui al punto a.2), non potrà essere certificato né venduto fino alla data del **30 giugno 2025**, con eventuale proroga da stabilire in funzione dell'andamento di mercato.

c)in deroga a quanto riportato al punto b), l'eventuale richiesta di sblocco dell'intero quantitativo sottoposto a "bloccaggio" potrà essere presentata da parte delle singole aziende richiedenti che abbiano utilizzato/caricato almeno il 70% dell'intera giacenza libera/disponibile di vino sfuso annata 2024; la

suddetta richiesta dev'essere inviata all'Organismo di Controllo Agroqualità S.p.A., all'ICQRF competente per territorio e per conoscenza alla Regione Abruzzo-Servizio DPD019;

d)Di escludere dallo stoccaggio:

-il vino Biologico tracciato sul registro dematerializzato SIAN e certificato da un Ente riconosciuto;

-il vino delle aziende che imbottigliano tutto il prodotto vinificato in proprio, laddove lo stesso derivi da uve di provenienza aziendale o conferite da soci di cooperative o acquistate da fornitori terzi (aziende verticali).

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

-il Verbale dell'assemblea dei soci del Consorzio di tutela dei Vini d'Abruzzo del 02/07/2024;

-la Relazione tecnico economica contenente l'analisi dei dati relativi al vino Montepulciano DO e vino Pecorino IG;

-la Proposta interventi applicazione Art.39, commi 2 e 3 della Legge 238/2016 per la vendemmia 2024;

TENUTO CONTO che, come evidenziato anche dai dati vitivinicoli contenuti nella relazione tecnico-economica del Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo, a causa delle eccedenze di Montepulciano d'Abruzzo, il trend dei relativi prezzi medi rilevati è in netta e continua discesa e che sussistono ancora squilibri tra produzione rivendicata, venduta e/o imbottigliata;

RITENUTO, pertanto, stante la pressoché sostanziale unanimità in tal senso rilevata al Tavolo Verde, di accogliere la richiesta del Consorzio di Tutela dei vini di consentire l'applicazione delle procedure previste dalla Legge 238/2016, art. 39 comma 2, per la vendemmia 2024 per le seguenti tipologie:

-DOC Montepulciano D'Abruzzo;

-DOC Montepulciano D'Abruzzo sottozona TEATE;

-DOC Montepulciano D'Abruzzo per le sottozone Terre dell'Aquila/Aquilane (superiore e riserva), Colline Pescaresi (superiore e riserva), Terre di Chieti (superiore e riserva);

-I.G.T. Terre Abruzzesi o d'Abruzzo, con specificazione del vitigno Pecorino;

PRESO ATTO che, attraverso il portale SIAN, vengono erogati servizi a supporto dell'esercizio delle competenze in materia agricola, forestale, agroalimentare e della pesca delle amministrazioni centrali, regionali e degli altri enti coinvolti;

PRESO ATTO inoltre che, attualmente, tutte le operazioni inerenti gestione dei disciplinari di produzione vini DOC/IGT vengono svolte sul portale SIAN attraverso l'utilizzo di codici alfanumerici che identificano le varie tipologie di vino di ciascun disciplinare;

RILEVATO che alcune tra le aree nazionali notoriamente più produttive e redditizie in materia vitivinicola (Veneto e Provincia di Trento), nonché Regioni autonome che si avvalgono (in comune con l'Abruzzo) dell'Organismo Pagatore Agea (Friuli Venezia Giulia), secondo prassi ormai consolidata e ben collaudata, si avvalgono dei suddetti codici MASAF, anche per il tracciamento delle produzioni gestite secondo all'art. 39 della Legge 238/2016;

RITENUTO quindi opportuno (come evidenziato anche nel verbale del Tavolo Verde del 15 luglio c.a. allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale), introdurre tali codici anche per le tipologie in blocco delle denominazioni oggetto del presente provvedimento (*DOC Montepulciano d'Abruzzo 2024; DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona Terre De L'aquila/Terre Aquilane superiore/riserva, Colline Pescaresi superiore/riserva, Terre Di Chieti superiore/riserva, DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona Teate base, Pecorino IGT Terre Abruzzesi*), al fine di consentire, da parte dell'Organismo di controllo – Agroqualità, l'attivazione di un sistema di procedure definite e certe che consentano, per tutte le tipologie oggetto del presente provvedimento, di:

- effettuare il controllo dei carichi in blocco;
- valutare le richieste di sblocco;
- effettuare i relativi controlli sulle movimentazioni;
- vigilare sulle produzioni bloccate;

RITENUTO pertanto, per le suddette motivazioni, di fare proprie le proposte promananti dal Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo approvate anche dal Tavolo Verde tenutosi in data 15 luglio c.a.;

RITENUTO inoltre di demandare al Dipartimento Agricoltura-Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria DPD019:

- il coordinamento istituzionale dell'attuazione della predetta decisione e la gestione sulla corretta esecuzione della stessa;
- l'individuazione e connessa emanazione di specifiche linee guida sulla gestione della produzione 2024 per la *DOC Montepulciano d'Abruzzo, DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona Terre De L'aquila/Terre Aquilane superiore/riserva, Colline Pescaresi superiore/riserva, Terre Di Chieti superiore/riserva, DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona Teate base, Pecorino IGT Terre Abruzzesi,*

-le interlocuzioni con il MASAF ed AGEA SIAN per l'individuazione e l'implementazione dei codici alfanumerici identificativi delle produzioni in bloccaggio di cui al presente provvedimento;

RILEVATO che l'attuazione della presente delibera non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

PRESO ATTO del favorevole indirizzo espresso dal Vicepresidente della Giunta Regionale nonché Assessore con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente;

RILEVATO che la Direttrice del Dipartimento Agricoltura ed il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria, apponendo la propria firma, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

A VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge;

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e condivise, di adottare il presente atto di indirizzo e, conseguentemente,

DELIBERA

DI STABILIRE per le uve classificabili come Montepulciano d'Abruzzo Doc, come da proposta del Consorzio di tutela e da valutazioni espresse in sede di Tavolo Verde, per la vendemmia 2024, l'applicazione dell'art. 39 comma 2 della Legge 238/2016 con le seguenti linee d'indirizzo:

a)**riduzione della resa massima**, come di seguito riportato:

a.1 Fino a 120 q/ha di uva **disponibile**, anziché 150 q/ha previsti da disciplinare, da destinare alla produzione di vino Atto a DOC Montepulciano d'Abruzzo, pari a 84 hl/ha di vino;

a.2 > 120 q.li/ha fino a 150 q/ha (pari a 30 q/ha) di uva **in bloccaggio**, da destinare alla produzione di vino Atto a DOC Montepulciano d'Abruzzo, pari a 21 hl/ha di vino;

a.3 il supero del 20% (pari a 30q/ha) di uva da destinare alla produzione di Abruzzo DOC/DOP, (rosso, rosato, passito rosso e spumante rosè) o a "Terre abruzzesi/Terre d'Abruzzo" IGT/IGP (rosso, rosato) ovvero vino senza DO/IG.

b)il vino sottoposto a bloccaggio Montepulciano d'Abruzzo Doc Atto (di cui al punto a.2), non potrà essere certificato né venduto fino alla data del **30 giugno 2026**, con eventuale proroga da stabilire in funzione dell'andamento di mercato;

c)in deroga a quanto riportato al punto b), l'eventuale richiesta di sblocco dell'intero quantitativo sottoposto a "bloccaggio" potrà essere presentata da parte delle singole aziende richiedenti che abbiano utilizzato/caricato almeno il 70% dell'intera giacenza libera/disponibile di vino sfuso annata 2024, ovvero abbiano declassato vino Montepulciano d'Abruzzo atto o certificato prodotto nelle tre annate precedenti pari alla quantità bloccata annata 2024; la suddetta richiesta dev'essere inviata all'Organismo di Controllo Agroqualità s.p.a., all'ICQRF competente per territorio e per conoscenza alla Regione Abruzzo Servizio DPD019;

d)Di escludere dallo stoccaggio:

-il vino Biologico tracciato sul registro dematerializzato SIAN e certificato da un Ente riconosciuto;

-il vino delle aziende che imbottigliano tutto il prodotto vinificato in proprio, laddove lo stesso derivi da uve di provenienza aziendale o conferite da soci di cooperative o acquistate da fornitori terzi (aziende verticali)

DI STABILIRE per le uve classificabili come Montepulciano d'Abruzzo Doc sottozone (Terre De L'aquila/Terre Aquilane superiore/riserva, Colline Pescaresi superiore/riserva, Terre Di Chieti superiore/riserva), come da proposta del Consorzio di tutela e da valutazioni espresse in sede di Tavolo Verde, per la vendemmia 2024, l'applicazione dell'art. 39 comma 2 della Legge 238/2016 con le seguenti linee d'indirizzo:

a)**riduzione della resa massima**, come di seguito riportato:

a.1 Fino a 120 q/ha di uva **disponibile**, anziché 150 q/ha previsti da disciplinare, da destinare alla produzione di vino Atto a DOC Montepulciano d'Abruzzo relativo alle sottozone di cui sopra, per le tipologie superiore/riserva, pari a 84 hl/ha di vino;

a.2 > 120 q/ha fino a 135 q/ha (pari a 15 q/ha) di uva **in bloccaggio**, per le uve da destinare alla produzione di vino Atto a DOC Montepulciano d'Abruzzo relativo alle sottozone di cui sopra, per le tipologie superiore/riserva, pari a 10,5 hl/ha di vino;

a.3 il **supero del 20%**, pari a 27 q/ha di uva, da destinare alla produzione di Abruzzo DOC/DOP, (rosso, rosato, passito rosso e spumante rosé) o a "Terre abruzzesi/Terre d'Abruzzo" IGT/IGP (rosso, rosato) ovvero vino senza DO/IG.

b)Il vino sottoposto a bloccaggio Montepulciano d'Abruzzo Doc con l'indicazione delle rispettive sottozone tipologia "Superiore/Riserva" Atto (di cui al punto a.2), non potrà essere certificato né venduto fino alla data del **31 dicembre 2026**, con eventuale proroga da stabilire in funzione dell'andamento di mercato.

c)in deroga a quanto riportato al punto b), l'eventuale richiesta di sblocco dell'intero quantitativo sottoposto a "bloccaggio" potrà essere presentata da parte delle singole aziende richiedenti che abbiano

utilizzato/caricato almeno il 70% dell'intera giacenza libera/disponibile di vino sfuso annata 2024, ovvero abbiano declassato vino Montepulciano d'Abruzzo atto o certificato prodotto nelle tre annate precedenti pari alla quantità bloccata annata 2024; la suddetta richiesta dev'essere inviata all'Organismo di Controllo Agroqualità S.P.A., all'ICQRF competente per territorio e per conoscenza alla Regione Abruzzo Servizio DPD019;

d)Di escludere dallo stoccaggio:

-il vino Biologico tracciato sul registro dematerializzato SIAN e certificato da un Ente riconosciuto;

-il vino delle aziende che imbottigliano tutto il prodotto vinificato in proprio, laddove lo stesso derivi da uve di provenienza aziendale o conferite da soci di cooperative o acquistate da fornitori terzi (aziende verticali)

DI STABILIRE, per le uve classificabili come Montepulciano d'Abruzzo Doc sottozona Teate base, come da proposta del Consorzio di tutela e da valutazioni espresse in sede di Tavolo Verde, per la vendemmia 2024, l'applicazione dell'art. 39 comma 2 della Legge 238/2016 con le seguenti linee d'indirizzo:

a)**riduzione della resa massima**, come di seguito riportato:

a.1 Fino a 120 q/ha di uva **disponibile**, anziché 150 q/ha previsti da disciplinare, da destinare alla produzione di vino Atto a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona Teate base, pari a 84 hl/ha di vino;

a.2 > 120 q/ha fino a 125 q/ha (pari a 5 q/ha) di uva **in bloccaggio**, per le uve da destinare alla produzione di vino Atto a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona Teate base, pari a 3,5 hl/ha di vino;

a.3 il **supero del 20%**, pari a 25 q/ha di uva, da destinare alla produzione di Abruzzo DOC/DOP, (rosso, rosato, passito rosso e spumante rosè) o a "Terre abruzzesi/Terre d'Abruzzo" IGT/IGP (rosso, rosato) ovvero vino senza DO/IG.

b)Il vino sottoposto a bloccaggio Montepulciano d'Abruzzo Doc sottozona Teate base (di cui al punto a.2), non potrà essere certificato né venduto fino alla data del **30 aprile 2027**, con eventuale proroga da stabilire in funzione dell'andamento di mercato.

c)in deroga a quanto riportato al punto b), l'eventuale richiesta di sblocco dell'intero quantitativo sottoposto a "bloccaggio" potrà essere presentata da parte delle singole aziende richiedenti che abbiano utilizzato/caricato almeno il 70% dell'intera giacenza libera/disponibile di vino sfuso annata 2024, ovvero abbiano declassato vino Montepulciano d'Abruzzo atto o certificato prodotto nelle tre annate precedenti pari alla quantità bloccata annata 2024; la suddetta richiesta dev'essere inviata all'Organismo di Controllo Agroqualità S.P.A., all'ICQRF competente per territorio e per conoscenza alla Regione Abruzzo Servizio DPD019;

d)Di escludere dallo stoccaggio:

-il vino Biologico tracciato sul registro dematerializzato SIAN e certificato da un Ente riconosciuto;

-il vino delle aziende che imbottigliano tutto il prodotto vinificato in proprio, laddove lo stesso derivi da uve di provenienza aziendale o conferite da soci di cooperative o acquistate da fornitori terzi (aziende verticali)

DI STABILIRE, per le uve classificabili come Pecorino IGP/IGT Terre Abruzzesi, come da proposta del Consorzio di tutela e da valutazioni espresse in sede di Tavolo Verde, per la vendemmia 2024, l'applicazione dell'art. 39 comma 2 della Legge 238/2016 con le seguenti linee di indirizzo:

a)**riduzione della resa massima**, come di seguito riportato:

a.1 Fino a 180 q/ha di uva **disponibile**, anziché 220 q/ha previsti da disciplinare, da destinare alla produzione di vino Atto a IGT Terre Abruzzesi Pecorino, pari a 144 hl/ha di vino;

a.2 > 180 q/ha fino a 220 q/ha (pari a 40 q/ha) di uva **in bloccaggio**, per le uve da destinare alla produzione di vino Atto a IGT Terre Abruzzesi Pecorino, pari a 32 hl/ha di vino;

b)Il vino sottoposto a bloccaggio IGT Terre Abruzzesi Pecorino (di cui al punto a.2), non potrà essere certificato né venduto fino alla data del **30 giugno 2025**, con eventuale proroga da stabilire in funzione dell'andamento di mercato.

c)in deroga a quanto riportato al punto b), l'eventuale richiesta di sblocco dell'intero quantitativo sottoposto a "bloccaggio" potrà essere presentata da parte delle singole aziende richiedenti che abbiano utilizzato/caricato almeno il 70% dell'intera giacenza libera/disponibile di vino sfuso annata 2024; la suddetta richiesta dev'essere inviata all'Organismo di Controllo Agroqualità S.P.A., all'ICQRF competente per territorio e per conoscenza alla Regione Abruzzo Servizio DPD019;

d)Di escludere dallo stoccaggio:

-il vino Biologico tracciato sul registro dematerializzato SIAN e certificato da un Ente riconosciuto;

-il vino delle aziende che imbottigliano tutto il prodotto vinificato in proprio, laddove lo stesso derivi da uve di provenienza aziendale o conferite da soci di cooperative o acquistate da fornitori terzi (aziende verticali).

DI DEMANDARE al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria - DPD019 del Dipartimento Agricoltura:

-il coordinamento istituzionale dell'attuazione della predetta decisione e la gestione sulla corretta esecuzione della stessa;

-l'individuazione e connessa emanazione di specifiche linee guida sulla gestione della produzione 2024 per la *DOC Montepulciano d'Abruzzo*, *DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona Terre De L'aquila/Terre Aquilane superiore/riserva*, *Colline Pescaresi superiore/riserva*, *Terre Di Chieti superiore/riserva*, *DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona Teate base*, *Pecorino IGT Terre Abruzzesi*;

-le interlocuzioni con il MASAF ed AGEA SIAN per l'individuazione e l'implementazione dei codici alfanumerici identificativi delle produzioni in bloccaggio di cui al presente provvedimento;

DI TRASMETTERE, copia del presente provvedimento al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), all'AGEA, ad Agroqualità S.p.A., all'ICQRF ed al Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione, a cura del Dipartimento Agricoltura – Servizio DPD019, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, sezione Agricoltura.

-Allegato 1 Nota Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo - PROT. 278833-24 del 04-07-2024

-Allegato 2 Nota Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo - PROT 283762-24 del 09-07-2024;

-Allegato 3 Art.39 vend.2024 - proposta approvata dall'assemblea del 02 luglio 2024;

-Allegato 4 Verbale Tavolo Verde del 15 luglio 2024.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ AGRARIA – DPD019

UFFICIO OCM VITIVINICOLO E COORDINAMENTO SCHEDARIO VITICOLO

**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD019 - SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA' AGRARIA
DPD019002 UFFICIO OCM VITIVINICOLO E COORDINAMENTO SCHEDARIO VITICOLO**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Vincenzo Colonna
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Vincenzo Colonna
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPD019 - SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA' AGRARIA
Carlo Maggitti
(Firmato digitalmente)

DIRIGENTE
DPD021 SERVIZIO FORESTE E PARCHI
Sabatino Belmaggio
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente.
Emanuele Imprudente
(Firmato digitalmente)

RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: allegato 1.pdf
Impronta 8D6046F2A2174243A2A595B99404F9B14E29349532F25076F6CA2556622D160E

Nome allegato: allegato 2.pdf
Impronta 15612216D3B0058E83A4034EAB19FA5EB12DA49AC623A30D46CA899A02808A5A

Nome allegato: allegato 3.pdf
Impronta 72740C5A07AD3A056C07FD1C530A0F3BCF675F1604CA0297A3039A79FEA0B11B

Nome allegato: allegato 4.pdf
Impronta 414F60A7053273B2899C331DE97D760B015BBC8DDED35890062486AAA9C2D637

RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD019 - SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA' AGRARIA
DPD019002 UFFICIO OCM VITIVINICOLO E COORDINAMENTO SCHEDARIO VITICOLO**

(Firmato digitalmente da)

**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 24/07/2024 19:32:52

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

**STEFANIA VALERI
SEGRETARIO**

Data: 24/07/2024 20:19:15

Nr. di serie certificato: 4233786916500237329